

Risposta n. 346/2022

OGGETTO: Erogazione compensi - Ritenuta di acconto - Articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Società istante (di seguito l'*Istante* o la Società) sta valutando la possibilità di attivare, presso i tabaccai propri *partner*, componenti la rete tramite cui opera (di seguito "*Punti convenzionati*"), dei servizi a favore di due operatori (di seguito rispettivamente, "Operatore 1" e "Operatore 2" e, insieme "Operatori").

In particolare, attraverso la rete dei *Punti convenzionati*, la Società istante si impegnerebbe:

- nei confronti dell'Operatore 1 ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'"adesione" al servizio di "Operatore 1" con consegna del relativo dispositivo;
- nei confronti dell'Operatore 2, ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'"adesione" al servizio di telefonia mobile con consegna della SIM.

L'*Istante* dichiara che gli Operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell'offerta, di *marketing*, di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione (APP) utilizzata per il processo di attivazione della clientela e,

attraverso il quale viene scelto il *Punto convenzionato* appartenente alla rete attraverso cui opera l'*Istante*.

Inoltre, l'*Istante* si occuperà di gestire l'infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, in particolare, collegando i propri terminali situati presso i vari *Punti Convenzionati* con quelli degli Operatori.

A tal fine, definirà e svilupperà, l'interfacciamento con i sistemi degli Operatori per la gestione transnazionale del servizio ed inoltre fornirà la manutenzione della piattaforma informatica presente verso i vari *Punti convenzionati*.

Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche l'*Istante*.

Il Cliente finale, informato da ciascun Operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari *Punti convenzionati*, ricercherà sulla APP o sul *web* il *Punto convenzionato* di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l'atto di adesione e la consegna dell'eventuale dotazione (dispositivo o SIM).

Il *Punto convenzionato* sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:

- attraverso l'interfaccia di servizio, provvederà a raccogliere i dati del Cliente e ad acquisire il relativo documento di identità;
- nel caso dell'Operatore 2 provvederà ad associare la SIM alla anagrafica del Cliente;
- acquisire l'IBAN del Cliente per l'addebito del servizio;
- stampare lo scontrino con i dati identificativi del Cliente e acquisire la sua firma;
- consegnare la SIM o il dispositivo al Cliente.

Al *Punto convenzionato* saranno invece precluse le seguenti attività:

- sollecitazione e promozione del servizio;
- ogni tipo di trattativa con i clienti degli Operatori;
- qualunque attività promozionale verso i clienti degli Operatori;
- l'assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al

business degli Operatori.

A fronte dei predetti servizi, la Società istante corrisponderà al *Punto convenzionato* un compenso e, pertanto, chiede se sulle somme corrisposte debba applicare la ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 25 *bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'*Istante*, in particolare, il *Punto convenzionato* non svolgerà nessuna delle attività indicate nell'articolo 25-*bis* del d.P.R. 600 del 1973 (quali la commissione, l'agenzia, la mediazione, la rappresentanza di commercio e il procacciamento d'affari).

Tali figure di intermediazione, infatti, sono caratterizzate dalla promozione del prodotto, dalla ricerca del cliente, dalla presenza di un'autonoma organizzazione di mezzi e dall'assunzione in proprio del rischio imprenditoriale, finalizzati tutti alla conclusione di contratti per conto del mandante.

Al *Punto convenzionato*, invece, è proibita ogni attività di sollecitazione del Cliente, che decide di aderire autonomamente ad un servizio reso sulla base di un contratto per adesione non negoziabile e uguale per tutti.

In particolare, il *Punto convenzionato* raccoglie le adesioni che i soggetti interessati (Clienti degli Operatori) intendono trasmettere per il loro tramite, secondo le modalità stabilite dagli stessi Operatori; trattasi, in altri termini, di mera attività materiale di raccolta dell'atto di adesione, di eventuale acquisizione di informazioni accessorie ed infine della consegna materia dei dispositivi o delle SIM.

L'attività esercitata dal *Punto convenzionato*, che svolge una mera attività di raccolta e di trasmissione delle adesioni, ed eventualmente di inserimento di alcuni dati, non rientra dunque in alcuna delle attività espressamente previste ed elencate

dalla norma in esame.

Conseguentemente, i compensi erogati per il servizio svolto non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 25-*bis*, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «*I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.*».

Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere (cfr. anche risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E).

Nel caso di specie, l'*Istante* ha esibito, tramite presentazione di documentazione spontanea, la bozza di Accordo (denominato "*Contratto per l'abilitazione ai servizi ...*") da stipulare con l'Operatore 2, mentre non ha esibito quello relativo all'Operatore 1, in quanto ha deciso di rinviare ad un momento successivo la discussione della possibile collaborazione commerciale.

Dall'analisi del predetto schema di contratto concernente il rapporto con l'Operatore 2 emerge che oggetto del contratto è «*il servizio di consegna di carte SIM*», «*il riconoscimento dei Clienti e l'acquisizione di copia dei relativi documenti*

identificativi (...), nonché la finalizzazione delle attività operative propedeutiche all'attivazione» della SIM.

Alla Società istante viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell'attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ciascuna SIM consegnata, presso il *Punto convenzionato*, al quale la Società corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell'attività che questi ultimi svolta.

L'allegato 2 alla bozza di contratto descrive in maniera esaustiva l'attività che il *Punto convenzionato* svolgerà per l'esecuzione del servizio. Nello specifico, il Cliente che si reca presso il *Punto convenzionato* manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere l'offerta dell'Operatore 2, fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, indirizzo email, numero di contatto e l'originale del documento di riconoscimento.

Successivamente all'adesione, il Cliente effettua il pagamento attraverso uno dei metodi disponibili presso il *Punto convenzionato* e riceve la SIM con il proprio *pack* e la ricevuta di pagamento.

Dal predetto schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall'articolo 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, sui compensi che saranno erogati dalla Società istante al *Punto convenzionato* non si applica la ritenuta d'acconto.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)